

reddito della Cassa stessa a tutto il suddetto mese di aprile si potrebbe calcolare in lire 111,354 79, le quali, dedotte dalla somma or ora indicata di lire 675,452 92, si ha pur sempre quella di lire 564,098 13, la quale concorrerebbe per il pagamento degli assegni e dei sussidi al clero di Sardegna.

Se la Camera vuole maggiori dati per avere maggiore spiegazione delle cifre accennate, io li ho qui in pronto; ma quando per ogni ipotesi, la più favorevole alla Sardegna, si volesse ancora presumere il reddito della Cassa ecclesiastica colà maggiore di quello anzi menzionato, non potrebbe certamente essere di somma tale, per cui il concorso della terraferma resti inferiore di lire 250,000 e più negli assegni e sussidi al clero in discorso.

Ciò stante, e ritenute le considerazioni svolte dalla Commissione nella sua relazione alla Camera, parmi che si possano appoggiare, come io appoggio le conclusioni della Commissione medesima, secondo le quali si debbono mantenere gli stanziamenti della categoria 8, quali furono proposti nel progetto di bilancio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Falqui-Pes.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Il deputato Naytana ha la parola.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Darò allora la parola al deputato Spano.

SPANO. Non era mia intenzione prendere la parola in questa lunga discussione, ed avrei voluto lasciare agli altri miei colleghi della Sardegna l'onore di mettere a salvamento i suoi interessi, per quanto li aveva in allora, ed anche adesso li credo abbastanza compromessi dalle improntitudini di chi, dopo avere sollevata la questione, si rendeva assente da questi banchi della Camera, e se ne ritornava in Sardegna persuaso di averne ottenuta la grande vittoria! (*Sensazione*)

Non è neppure mia intenzione di stancare la Camera nello svolgere nuovamente il sistema tenuto da quelli che hanno parlato in proposito; e siccome credo che la questione sia già arrivata ai termini in cui omai siavi niente per mia parte da aggiungere, mi restringerò solamente a fare alcune osservazioni dal lato legale, rispondendo così all'onorevole Montagnini, unico oppositore che sorse in questa Camera, interpretando, mi permetta il dirlo, e mi dispiace di non vederlo al suo posto, a suo modo e talento le leggi che riguardano la materia di cui si discute.

Egli, come me, non ignora che una interpretazione di legge, perchè possa avere luogo e sia giusta, bisogna osservare i metodi generici stabiliti dalla stessa legge; e così non solamente si deve badare alla semplice e nuda lettera della medesima, perchè in allora si suol dire: *la parola ammazza*; ma sibbene allo spirito che la informa, o, per dire meglio, si deve vedere quale sia la causa impellente che spinse il legislatore a proporla, quale esito se ne abbia ripromesso, e, finalmente, sotto quali principii sia stata sancita.

Ove dunque si riguardi piuttosto che lo spirito della legge, il senso materiale della medesima, s'incorrerebbe in quella taccia che fra i legali si chiama *interpretazione giudaica*. Questo spirito poi è più facile a conoscersi nel nostro sistema costituzionale, in cui il vero senso abbastanza lo addimostrano le discussioni che la precedettero tra i poteri dello Stato prima che se ne sancisse l'adozione. Dunque bisognerebbe in tutto o in parte queste discussioni riandare per vedere dietro quali principii ed in forza di quali massime essa veniva adottata e sancita.

Ora, si sarà osservato tutto ciò dall'onorevole Montagnini? Io non lo credo. Difatti, però, delle tante leggi che regolano la materia attualmente sottoposta alla decisione della Camera, avvenga una, in forza della quale i beni demaniali dell'isola di Sardegna dovevano assolutamente andare soggetti all'imposta prediale e corrispondere un diritto come da qualunque privato si corrisponde.

Ed in appoggio di questa mia asserzione io potrei citare gli articoli 1, 5 e 7 della legge 15 aprile 1851; ma, poichè non voglio, come dissi, tediare a lungo la Camera colla lettura di articoli, mi restringerò al solo articolo 7, in cui si dice:

« La contribuzione prediale colpirà la proprietà fondiaria senza difalco di canoni, livelli, debiti o pesi censuari ed ipotecari, e sarà ripartita su tutti indistintamente i terreni, i fabbricati, gli opifizi, sulle tonnare e peschiere, e su tutti gli altri beni immobili per natura loro, e dichiarati immobili dagli articoli 400 e 405 del Codice civile, a chiunque si appartengano (notate bene la parola; mi pare che non esiga tante interpretazioni), al demanio, comuni, o privati residenti o non residenti, regnicoli o stranieri, ecclesiastici o laici, corpi morali, corporazioni ed istituzioni qualunque senza distinzione di classe, rimossa ogni eccezione d'uso, consuetudine o privilegio in contrario. »

Ora, alla parola noi vedremo soccorrere meglio il vero senso di questa legge se si consideri che era intenzione del legislatore di togliere di mezzo ogni e qualunque differenza per consuetudine o privilegio infodotta, ed informarla al vero principio di eguaglianza proclamato dallo Statuto che ci governa.

E, ritornando alla materia di cui tratta, è cosa posta fuori di ogni dubbio, da quanto se ne disse finora dai precedenti oratori, che nella somma di lire nuove 2,111,000 erano compresi gli antichi prodotti per 1,311,000, e l'assegno al clero per 800,000 lire.

Ora, siccome i beni demaniali figuravano negli antichi tributi per la quota pecuniaria surrogata al così detto *deghino*, che prima, ossia *anticamente*, si corrispondeva ai feudatari per il pascolo delle selve in allora feudali ed in oggi demaniali, anche questi terreni erano colpiti dall'imposta e dovevano andarvi soggetti.

Ebbene, io domando, si è tenuto conto, almeno figurativamente, di questo diritto che il demanio doveva corrispondere per questi terreni da esso posseduti nel